CCNL 2018
CAPITOLO V
PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI

ART. 38
Assenze per malattia
in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

(comma 1)

In caso di **patologie gravi** che **richiedano terapie salvavita**, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, **attestate** secondo le modalità di cui al comma 2, **sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto**, **i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie**. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.

(comma 2)

L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 **deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni**.

(comma 3)

Rientrano nella disciplina del comma 1, **anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.**

Tale disciplina si applica solo nell'ipotesi in cui si realizzano entrambi i requisiti richiesti dal disposto contrattuale:
- grave patologia;
- contestuale effettuazione delle terapie salvavita.

Il CCNL amplia le tutele riconosciute in caso di malattie gravi che richiedano terapie salvavita. Le condizioni di miglior favore, prima previste per i soli giorni di assenza nei quali si effettuano le terapie, ora sono estese anche alle assenze relative agli effetti invalidanti e collaterali della terapia effettuata,

comportanti incapacità lavorativa.

(comma 4)

I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, **sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente**

(comma 5)

La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, **dalla data del riconoscimento della stessa**, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

(comma 6)

La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.

Il lavoratore, affetto da gravi patologie, deve attivare la procedura per il riconoscimento della grave patologia e produrre all'Amministrazione idonea e **specifica attestazione** riportante espressamente la **sussistenza di una grave patologia** comportante **terapia salvavita**, **rilasciata, NON** dal medico di base, ma da competenti **strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni dell'esistenza della grave patologia**.

Solo dopo il riconoscimento della patologia grave il lavoratore potrà usufruire della disciplina di favore: è il lavoratore che deve esibire la specifica documentazione sanitaria idonea a giustificare l'assenza che dimostra l'effettuazione delle terapia salvavita.

L'Amministrazione non può riconoscere le assenze dovute alle "terapie salvavita" se non sono debitamente certificate dalla struttura medica convenzionata dove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

I medici di base possono certificare gli effetti collaterali delle cure medesime ove gli stessi comportino incapacità lavorativa, sbarrando la specifica casella del certificato telematico relativa a: gravi patologie comportanti terapie salvavita (per un massimo di 4 mesi all'anno).

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, in particolare l'art. 38 del CCNL Comparto funzioni centrali prevede che:

- L'individuazione dei **periodi di assenza**, **da escludere dal computo del periodo di comporto**, trova applicazione solo quando sussiste **la grave patologia e l'effettuazione della terapia salvavita**. Con riferimento ai periodi, cui si applica il regime delle assenze, essi consistono nei giorni di ricovero ospedaliero o i day hospital collegati alle gravi patologie, nonché nei giorni di effettuazione delle terapie salvavita (es. i giorni in cui il dipendente si sottopone a trattamento emodialitico, chemioterapico o radioterapico). Inoltre a differenza del passato, vi sono inclusi espressamente **anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali della terapia salvavita**, comportanti incapacità lavorativa **fino ad un massimo di mesi 4 per ciascun anno solare.**
- Tali periodi di assenza, riconducibili ad effettiva sottoposizione a terapia salvavita, sono esclusi dal computo del periodo di comporto, e determinano il conseguente diritto del lavoratore a percepire l'intera retribuzione.

Com'era	Com'è
In caso di patologie gravi che richiedevano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio: l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), erano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati. In tali giornate il dipendente aveva diritto all'intera retribuzione.	Ora rientrano nella medesima tutela anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. Anche in tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.